

CIRCOLARE NR 08/2022

Decreto Energia

Con la presente Vi comunichiamo le novità introdotte dal DL n. 21/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 n. 67, il quale ha previsto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi legati agli effetti economici ed umanitari della crisi Ucraina.

1) BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI (Art. 2)

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

2) CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (Art. 3)

Alle imprese dotati di contatori di energia elettrica di **potenza pari o superiore a 16,5 kW** è riconosciuto un **contributo straordinario** a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al **12 per cento delle spese sostenute** per la **componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022**, non è soggetto ai limiti di compensazione, non concorre alla formazione né del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, il credito d'imposta è **cedibile solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In caso di cessione è richiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

3) CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE (Art. 4)

Alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'Art. 5 del DL 17/2022**, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, **consumato nel secondo trimestre** solare dell'anno **2022**, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il **prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le caratteristiche del credito d'imposta si rimanda a quanto illustrato al punto 2).

4) INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE (Art. 5)

Il credito di imposta a favore delle **imprese energivore**, precedentemente trattato nella nostra circolare, è rideterminato nella misura del **25 per cento** mentre per le **imprese gasivore** è rideterminato nella misura del **20 per cento**.

5) RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI (Art. 8)

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai **mesi di maggio 2022 e giugno 2022**, per un numero massimo di **rate mensili non superiore a 24**.

6) CEDIBILITÀ DEI CREDITI DI IMPOSTA IMPRESE ENERGI- VORE E A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (Art. 9)

I crediti d'imposta di cui all'art. 15 D.L. 4/2022 e agli artt. 4 e 5 D.L. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono **utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022** e sono **cedibili solo per intero**, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione è richiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

7) AUMENTO DEDUZIONE FORFETTARIA AUTOTRASPOR- TATORI (Art. 15, comma 2)

Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici è **ulteriormente aumentata la deduzione forfettaria**, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate.

Tenuto conto che il Decreto è stato appena pubblicato e non ci ancora istruzioni operative per effettuare correttamente i calcoli, ad oggi non siamo in grado di quantificare i costi per la gestione delle varie pratiche. Pertanto, lo Studio gestirà le richieste, soltanto se il cliente stesso ci segnala di essere interessato.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.